

Contratto decentrato integrativo ai sensi dell'art. 4 del CCNL area della dirigenza del Comparto
Regioni - Autonomie Locali (24/10/2000)

...

Articolo 4
Pari opportunità¹

In attuazione dei principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125² l'amministrazione si impegna ad assicurare pari opportunità fra uomini e donne non solo per quanto attiene all'accesso alla Dirigenza ma anche nell'ulteriore sviluppo della vita professionale.

L'obiettivo verrà perseguito attraverso piani di azioni positive che, a titolo esemplificativo, potranno riguardare:

- Una adeguata formazione tendente a focalizzare e, quindi a superare, le criticità dal punto di vista organizzativo e gestionale, sul piano delle condizioni di pari opportunità.
- Una costante informazione alle donne assenti per maternità mediante spedizione a domicilio degli atti riguardanti il personale.
- La graduale introduzione di innovativi progetti di cambiamento organizzativo che, tenuto conto della specificità del ruolo dirigenziale, comportino un significativo cambiamento nel modo di lavorare di tutti i soggetti operanti nell'amministrazione.

Quanto previsto dal presente articolo dovrà essere attuato in sintonia con quanto già oggetto di accordo per l'area del restante personale.

¹ Le previsioni contrattuali in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e mobbing sono state modificate dalla disciplina introdotta dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha istituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (integrando gli articoli 1, 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001). La successiva Direttiva Ministeriale del 4 marzo 2011 ha individuato le linee guida per le modalità di funzionamento di tale Comitato, a cui le Regioni e gli Enti Locali si attengono nell'ambito dei propri ordinamenti e dell'autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuti. L'amministrazione ha recepito le novità legislative introdotte dal citato articolo 21 della Legge n. 183/2010 istituito con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 6 del 02/11/2011 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione del Veneto.

² La legge 10 aprile 1991, n. 125 ad eccezione dall'articolo 11 è stata abrogata dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246".